

Roma, 18/02/2020

Prot. n. 10_2020

Ministero della Giustizia

Al Capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi

PEC: prot.dog@giustiziacert.it

Al Direttore Generale del Personale e della Formazione

PEC: dgpersonale.dog@giustiziacert.it

Oggetto: Mobilità interna del personale giudiziario. Bozza di nuovo accordo – Osservazioni.

Con riferimento alla bozza di nuovo accordo sulla mobilità trasmessa in vista dell'incontro odierno, la scrivente O.S., comunica con la presente, le proprie osservazioni in merito:

- al Titolo I (Disposizioni di carattere generale) all'art. 2 punto n. 1 non si condivide l'inciso "*da coprire in base alle esigenze dell'Amministrazione*" si ritiene infatti che vadano pubblicati tutti i posti vacanti nelle sedi e si chiede pertanto l'eliminazione dell'inciso.
- al Titolo II (Interpello ordinario, straordinario e di assestamento) art. 4 punto n. 1 viene indicata una cadenza triennale in contrasto con l'art. 2 che prevede la cadenza annuale, che si condivide, pertanto si chiede la sostituzione dell'inciso "*almeno triennale*" con "*annuale*"
- riguardo gli artt. 4-5 (Interpello ordinario) non si comprende la suddivisione in due procedure distinte e si chiede pertanto l'eliminazione dell'art. 5 in quanto sovrapponibile all'art. 4, che prevede la scelta di un solo distretto; ciò allo scopo di ottenere una sola procedura comprensiva di tutte le sedi con unica graduatoria per ognuna di esse, e non operare differenziazioni tra il personale a livello nazionale.
- Per evitare il maggior numero di posti di risulta nelle sedi sarebbe preferibile anteporre il previsto art. 6 all'art. 4, realizzando dunque l'interpello ordinario di sede prima di quello nazionale mantenendo la cadenza annuale prevista per entrambi.
- all'art. 8 (interpello di assestamento) nel punto n. 2 si chiede di inserire l'eccezione: "non opera il vincolo biennale di permanenza nell'Ufficio di provenienza".

- è stato erroneamente indicato Titolo II anziché III il Titolo delle Norme procedurali (artt. 9-13)
- all'art. 12 punto n. 4 si chiede di prevedere la conservazione dell'efficacia della graduatoria fino alla pubblicazione della graduatoria del successivo interpello.
- al Titolo IV (Titoli di preferenza per i trasferimenti a domanda) all'art. 15 si chiede il riconoscimento dei seguenti ulteriori punteggi:
- Per ogni anno di effettivo servizio nella figura professionale e posizione economica attualmente rivestita prestato nella sede dalla quale si domanda il trasferimento, e la stessa sia **sede di prima destinazione** a seguito di assunzione in servizio – **p. 1,5**
- Ogni quaranta Km. di distanza dalla sede di appartenenza alla sede in cui si intende chiedere il trasferimento – **p. 0.2**
- all'art. 16 lettere b e d si chiede la sostituzione dell'inciso " il *ricongiungimento al figlio*" con " ogni figlio" e alla lettera d si chiede l'innalzamento del punteggio a **p. 4**
- si chiede all'art. 17 l'inserimento di un ulteriore punteggio per i figli minori con disabilità anche non in situazione di gravità con **p. 1**
- Titolo III (Scambio di ufficio)
- all'articolo 19 n. 1 si chiede l'eliminazione dell'inciso "*e previa valutazione da parte dell'Amministrazione in ordine alla funzionalità degli Uffici interessati*" in quanto i dipendenti della medesima figura professionale sono a tutti gli effetti equivalenti ai fini di uno scambio di sede.
- al punto n. 2 non si comprende perché debba essere inammissibile la domanda presentata nel triennio precedente alla data di collocamento a riposo così come la garanzia di permanenza nell'ufficio non inferiore a tre anni che è in disaccordo con l'art. 10 n. 2 che prevede una legittimazione biennale per poter partecipare alle procedure di mobilità. Si chiede di modificare la dicitura "triennio" nell'articolo 19 ai punti 2 e 4 con la dicitura "biennio"
- Si chiede l'eliminazione del punto n. 5 dell'articolo 19 in quanto penalizzerebbe sia il dipendente che l'ufficio beneficiario.
- Si chiede l'eliminazione all'art. 19 punto 8 dell'inciso "*da impiegati appartenenti a posizioni economiche diverse della medesima figura professionale*" ritenendo giustificata la sola ipotesi di "*impiegati appartenenti a medesima posizione economica ma diversa figura professionale*"
- Titolo IV (mobilità endodistrettuale)

- all'art. 20 (Trasferimenti di Ufficio) si chiede la precisazione nel punto 4 che nell'adeguato bilanciamento tra esigenze oggettive del servizio ed esigenze personali e familiari, la persona da trasferire sia quella, nell'ambito dei dipendenti individuati, con minore anzianità di servizio e di sede e con minore distanza chilometrica dal luogo di residenza con minore anzianità anagrafica.

In ogni caso, la scrivente ritiene che sia indispensabile limitare il più possibile i distacchi temporanei laddove la norma preveda un trasferimento definitivo e ci riferiamo alla legge 104/92 art. 33 co. 3 e 5 (regolamentati dalla recente circolare in tema di mobilità individuale temporanea) in modo da evitare che lo stesso dipendente ricopra due posti e conseguentemente impedendo l'assegnazione del posto di provenienza a nuovi assunti, alla pubblicazione dello stesso in interpello o all'assegnazione temporanea ad altro dipendente.

Si osserva, infatti, che trasformare una precedenza al trasferimento in assegnazione temporanea per poi riconoscere una priorità in sede di interpello danneggerebbe comunque il personale che aspira anch'esso alla sede. Quest'ultimo sarebbe in ogni caso scavalcato da chi ha una priorità prescindendo dal punteggio ottenuto e non si risolverebbe in alcun modo la problematica delle scoperture maggiori nel nord-Italia.

Per quanto riguarda l'art. 7 e 8 nella pubblicazione del bando per l'interpello si propone di inserire la possibilità per l'Amministrazione di derogare al limite quinquennale di permanenza nella sede di prima assegnazione esercitando il proprio potere organizzativo come già attuato da altre P.A.

Mentre si resta a disposizione, si porgono cordiali saluti.

Il Segretario Generale

Claudia Ratti

